

**Disegno di legge recante “Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il disegno di legge è diretto a realizzare una parziale revisione della legge regionale legge regionale n.11/1996 mediante l'introduzione di disposizioni volte a chiarire con maggiore precisione i vincoli e le prescrizioni cui sono astretti gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della stessa legge regionale n.11/1996, per la realizzazione degli interventi di forestazione.

Con la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 fu inserito, con il comma 4 bis dell'articolo 30 della legge regionale 11/1996, il divieto di nuove assunzioni per gli enti responsabili dell'attuazione della programmazione regionale in materia forestale. La formulazione del comma 4 bis ha comportato, nel corso del tempo, l'impossibilità di sostituire, nei limiti assunzionali, il personale andato in quiescenza e di assumere con contratti a tempo indeterminato gli operai idraulico - forestali assunti a tempo determinato, determinando un diffuso ricorso alla reiterazione di contratti a tempo nonché di lavoro interinale.

Giova ricordare che anche la Commissione europea, con la procedura d'infrazione 2014/4231, contesta all'Italia il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta discriminazioni a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico. In tale ambito, specifiche informazioni sono state richieste anche al sistema regionale, con riferimento al regime giuridico e alla tipologia di rapporti di lavoro utilizzati per soddisfare il fabbisogno del territorio in materia di selvicoltura e tutela forestale.

Appare pertanto necessario correggere l'effetto distorsivo causato dall'attuale assetto normativo e prevedere un vincolo alla dinamica assunzionale ancorato ad un preciso tetto di spesa, cristallizzato, al fine di contenere la spesa pubblica, al 31 dicembre 2023.

Con il disegno di legge si precisa, inoltre, che entro i limiti di spesa e di risorse disponibili, gli enti competenti assicurano l'applicazione della disciplina contrattuale in materia così come previsto dall'articolo 7bis del Decreto legge n.120/2021, che ha chiarito che agli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali.

Si prevede altresì che le nuove assunzioni sono possibili all'esito di procedure selettive svolte nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili.

Al fine di garantire una compartecipazione alle scelte programmatiche regionali, si istituisce anche il “Tavolo di partenariato”, cui è affidato il compito, tra l'altro, di formulare indirizzi e esprimere parere sulle proposte di turn over e di nuovi assunzioni, valorizzando, in particolare, le esperienze acquisite dal personale nelle attività oggetto di contratto.

In dettaglio, il disegno di legge si compone di sei articoli.

L'**articolo 1**, nel modificare l'articolo 6 della legge regionale n.11/1996, con maggior grado di dettaglio chiarisce alcuni aspetti che attengono alla fase di elaborazione dei progetti e realizzazione delle attività, prevedendo che gli enti competenti elaborino i loro progetti esecutivi in osservanza delle previsioni del Documento esecutivo di programmazione forestale (art. 5 ter Della LR n.11/1996) e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ivi individuate e organizzino in autonomia le attività necessarie alla realizzazione della programmazione regionale, sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di spesa, assicurando l'applicazione della disciplina, anche contrattuale, in materia, richiamata dall'articolo 7 bis del DL n.120/2021.

L'**articolo 2**, nel modificare l'articolo 6 ter della legge regionale n.11/1996, nell'intento di contemperare contestualmente l'obiettivo di distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, introduce, quale tetto massimo, la spesa sostenuta al 31 dicembre 2023 per il "personale contrattista", come risultante dal conto annuale certificato.

L'**articolo 3** integra l'articolo 30 della legge regionale n.11/1996, prevedendo che le nuove assunzioni siano possibili all'esito di procedure selettive svolte nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili e valorizzando le esperienze maturate nelle attività oggetto del contratto.

L'**articolo 4** introduce l'articolo 30 bis, diretto ad istituire il Tavolo di partenariato regionale, così da garantire un supporto di normazione primaria ad un organismo già contemplato dalla contrattazione decentrata e dal regolamento n.3/2017.

L'**articolo 5** disciplina la clausola di invarianza finanziaria. Il disegno di legge, infatti, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale.

L'**articolo 6** concerne l'entrata in vigore della legge.